



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di *e-procurement* Me.PA., in favore dell'OE MAPS S.p.A., avente ad oggetto la fornitura delle licenze software GZOOM e relativi servizi professionali, per una durata di 36 (trentasei) mesi, necessari per la gestione informatizzata del ciclo di misurazione e valutazione della performance strategica, organizzativa ed individuale dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG come indicato in contratto.

(Mod. 232_01 prot. ID n. 196235885 del 20/10/2025 - Mod. 232_02 n. 69/2025, prot. ID n. 196267834 del 21/10/2025).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il Decreto del Ministro della salute 09 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto

con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *“Disposizioni transitorie e finali”, comma 3, ai sensi del quale “le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell’AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’AIFA”*;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 09 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di contabilità ai sensi del quale il Direttore generale che esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, ha in merito, la *“possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea”*;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche "Codice";

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", in appresso per brevità anche "Correttivo";

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo" che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 45 del Codice rubricato "*Incentivi alle funzioni tecniche*" e in particolare i commi 2, 3 e 4 a tenor dei quali "**2.** *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.* **3.** *L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.* **4.** *L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi*

annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”;

Preso atto che le attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 sono esclusivamente quelle di:

- “- programmazione della spesa per investimenti;*
- responsabile unico del progetto;*
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- redazione del progetto esecutivo;*
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- predisposizione dei documenti di gara;*
- direzione dei lavori;*
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);*
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
- direzione dell'esecuzione;*
- collaboratori del direttore dell'esecuzione*
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- collaudo tecnico-amministrativo;*
- regolare esecuzione;*
- verifica di conformità;*
- collaudo statico (ove necessario);*
- coordinamento dei flussi informativi.”;*

Visto il “Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 185 del 11/08/2025), per brevità anche “Regolamento per gli incentivi”, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA con deliberazione n. 10 del 12/02/2025 e approvato ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8 commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento per gli incentivi a mente dei quali “1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dell'esecuzione (DEC) sono incaricati, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 15 e 114 e dell'Allegato I.2 del codice dei contratti pubblici, con provvedimento motivato del Direttore amministrativo dell'Agenzia

ovvero del suo delegato ad esercitare il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture e delle relative determinazioni di autorizzazione di spesa, in caso di procedure di acquisizione di servizi e forniture per le quali il Direttore Amministrativo abbia esercitato la facoltà di delega, sentito il dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale e utilizzando, per il personale non dirigente, l'Albo di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. 2. I soggetti che espletano altre funzioni tecniche incentivabili e i loro collaboratori sono incaricati per ogni procedura di affidamento di servizi e forniture, dal dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale tra coloro che sono inseriti nell'Albo di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Gli atti di incarico devono riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma ove necessario”;

Visto l'art. 9 del sopra citato Regolamento per gli incentivi che prevede l'istituzione di un apposito Albo del personale non dirigenziale dell'Agenzia cui affidare le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 sopra indicato e in particolare il comma 4 in virtù del quale *“Qualora per motivi oggettivi non siano reperibili nell'Albo risorse umane adeguate a garantire l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di servizi e forniture per il funzionamento dell'Agenzia, i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico”;*

Vista la Determina direttoriale n. 221 del 02/09/2025 di nomina della Commissione di valutazione, prevista ai sensi del comma 6 del predetto art. 9, per l'accertamento del possesso, da parte del personale che faccia richiesta di iscrizione al suddetto Albo, dei requisiti necessari al proficuo svolgimento delle funzioni tecniche come previsti all'art. 8 del Regolamento per gli incentivi;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*

Visto il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*

La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la

rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n. 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)

- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento";*

Preso atto che detto Vademecum informativo dell'ANAC precisa altresì che *"Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L'art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l'oggetto; l'importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata";*

Visto, per quanto concerne la PAD del Me.PA., il Comunicato Consip dell'1° agosto 2024 *"Integrazione con la piattaforma dei contratti pubblici di ANAC: nuove funzionalità a disposizione degli utenti"* in virtù del quale - per gli affidamenti diretti mediante gli strumenti informatici, messi a disposizione sul portale Me.PA., della "Trattativa diretta" o del "Confronto di preventivi" - la richiesta del CIG è possibile *"non più nel momento della pubblicazione ma dall'esame delle offerte in poi"*;

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul Me.PA.;

Preso atto, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto*

possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”;*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;*

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2025-2027 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17 settembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Vista la delibera n. 64 del 10 dicembre 2024, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la Programmazione triennale degli acquisti per le annualità 2025-2027 e, in particolare, i relativi allegati: il *Programma acquisti ICT 2025-2027 per importi superiori ad euro 140.000*, il *Programma acquisti ICT da avviare nell'anno 2025 per importi inferiori ad euro 140.000*, il *Programma acquisti non ICT 2025-2027 per importi superiori ad euro 140.000* ed infine il *Programma acquisti non ICT da avviare nell'anno 2025 per importi inferiori ad euro 140.000* all'interno del quale è inserito l'acquisto in oggetto con importo "da definire";

Vista la nota informativa prot. 0112403 dell'08/09/2025 con la quale il dirigente del Settore ICT ha chiesto al Direttore Amministrativo di rappresentare al C.d.A. che, a seguito dell'acquisizione del preventivo, l'importo dell'acquisto in oggetto è quantificabile in un ammontare non superiore a euro 134.231,50 oltre IVA;

Vista la delibera n. 57 del 17/09/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell'importo dell'acquisto in parola autorizzando la relativa integrazione nel *Programma acquisti ICT da avviare nell'anno 2025 per importi inferiori ad euro 140.000* sopracitato;

Visto il contratto CIG B001DB7723 avente per oggetto l'acquisto dei moduli software della suite "GZOOM VALUE GOVERNANCE" e relativi servizi professionali, per 24 mesi, necessari per l'informazione del ciclo di misurazione e valutazione della performance strategica, organizzativa ed individuale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stipulato da AIFA con l'OE MAPS S.p.A., giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 5/2024, come modificato in data 30/05/2025, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del d. lgs. n. 36 /202, giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 35/2025;

Preso atto che il suddetto contratto CIG B001DB7723 è in scadenza il prossimo 14/01/2026;

Preso atto altresì delle esigenze dell'Ufficio Controllo di Gestione di AIFA di assicurare la continuità operativa e il corretto funzionamento del su citato sistema GZOOM, fondamentale per la completa informatizzazione del ciclo di misurazione e valutazione della performance strategica, organizzativa ed individuale dell'Agenzia;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT prot. ID n. 196235885 del 20/10/2025, integrato con e-mail del RUP in data 10/11/2025, con il quale è stato richiesto l'acquisto della fornitura delle licenze software a tempo determinato GZOOM e relativi servizi professionali di sviluppo, supporto e assistenza, per una durata di 36 mesi, dal 15 gennaio 2026 al 14 gennaio 2029, necessari per la gestione informatizzata del ciclo di misurazione e valutazione della performance strategica, organizzativa ed individuale

dell'Agenzia, per un importo contrattuale complessivo pari ad un massimo di euro 134.231,50 (centotrentaquattromiladuecentotrentuno/50) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 69/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 21/10/2025, attestante la copertura finanziaria, negli stati di previsione della spesa dell'Agenzia, della procedura di affidamento di detta fornitura (All. 1);

Vista la relazione tecnica del 20/10/2025 (All.2), a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che: *"...Tenuto conto che detto contratto CIG B001DB7723 scadrà il 14 gennaio 2026, l'Ufficio Controllo di Gestione, in considerazione delle proprie esigenze operative legate all'informatizzazione dei processi di misurazione e valutazione della performance, ha evidenziato la necessità di procedere con il rinnovo triennale dello stesso. L'estensione richiesta copre il periodo dal 15 gennaio 2026 al 14 gennaio 2029 e riguarda i moduli software della suite GZOOM VALUE GOVERNANCE, insieme ai relativi servizi professionali, necessari per la completa informatizzazione del ciclo di misurazione e valutazione della performance strategica, organizzativa e individuale dell'Agenzia. A tale fine, l'Ufficio Controllo di gestione ha acquisito dalla società MAPS S.p.a., in qualità di fornitore esclusivo del prodotto GZoom (Allegato 1), il preventivo di spesa (Allegato 2) per la fornitura delle licenze d'uso dei moduli software GZoom e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione, dei servizi di supporto specialistici, di giornate per la formazione e per l'infrastruttura Cloud per un importo complessivo, scontato del 3,5% rispetto al listino, pari a euro 134.231,50, oltre IVA..."*;

Visto il preventivo dell'OE MAPS S.p.A. acquisito al protocollo AIFA n. 111992 del 05/09/2025 e rettificato in data 03/12/2025 prot. AIFA n. 0153376-03/12/2025-AIFA-AIFA-A (All. 3) di un importo complessivo pari a euro 134.229,00 (centotrentaquattromiladuecentoventinove/00) oltre IVA;

Preso atto che, come dichiarato nella predetta relazione tecnica, la congruità tecnico-economica del preventivo in parola è stata valutata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto;

Preso atto altresì che trattasi di OE *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"* in quanto già utilizzato dall'Agenzia con buon esito nel precedente contratto CIG B001DB7723 in essere;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore uscente, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare *"struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative"*, come attestato dalla dichiarazione di esclusività prodotta dalla società MAPS S.p.A. in data 05/05/2025, quale unica proprietaria del marchio GZOOM (marchio di impresa n. 302023000172806) ed allegata al sopra citato modulo di richiesta di acquisto, avuto anche riguardo alle ragioni tecniche sopra illustrate circa la necessità di ricorrere a tale prodotto;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Preso atto che la fornitura ed i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Beni” nella Categoria “Licenze software-Me.PA. Beni”, codice CPV 48771000-3 Pacchetti software generali;

Considerato che per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 è utilizzabile il predetto strumento informatico denominato “Trattativa Diretta” messo a disposizione da Consip sul Portale del Me.PA;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”*;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale pari ad euro 6.711,45 (seimilasettecentoundici/45), posto che ai sensi del successivo comma 4-bis *“Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2”*;

Visto l'allegato I.2 al Codice, recante *“Attività del RUP”*, il quale, oltre a descrivere le attività di competenza del medesimo, prevede, all'art. 8 comma 4, che *“Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14”*;

Visto altresì l'art. 114 del Codice che al comma 1 prevede che *“Il RUP, nella fase dell'esecuzione”* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, *“si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto...”* e al comma 8 che *“l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP”*;

Visto l'allegato II.14 sopra citato recante *“Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”* ed in particolare il Capo II interamente dedicato, dagli articoli da 31 a 39, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

Visto l'art. 31 comma 1 di tale allegato II.14 che precisa che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto *“servizi e forniture di particolare importanza”*, come disciplinati dal successivo art. 32;

Visto quindi l'art. 32 ed in particolare i commi 2 e 3 in virtù dei quale *“2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e,*

indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.”;

Visti l'art. 115 del Codice rubricato “Controllo tecnico contabile e amministrativo” nonché l'art. 31 comma 2, 34 e 35 del predetto allegato II.14, i quali descrivono in dettaglio le attività e i compiti di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto;

Visto l'art. 38 del predetto allegato II.14 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di regolare esecuzione che, nei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sostituisce il certificato di conformità, come nel caso di specie;

Considerato che il contratto in argomento rientra tra quelli citati all'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 del Codice per i quali è prevista la nomina del DEC diverso dal RUP, dovendo il contratto essere gestito dall'Ufficio Controllo di Gestione dell'Agenzia, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un'effettiva gestione e coordinamento dei servizi e di assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che, avuto riguardo alla tipologia e importo del contratto in argomento, non è necessario individuare né un direttore operativo a supporto del DEC, né una commissione per la verifica di conformità;

Visto l'art. 8 commi 3 e 4 del Regolamento per gli incentivi a mente dei quali “3. Gli incarichi delle funzioni tecniche incentivabili sono conferiti assicurando il rispetto dei principi di buon andamento dell'amministrazione, trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e tenendo conto:

- a) della necessità di coinvolgere una unità organizzativa, con competenze professionali nelle materie specifiche della struttura di appartenenza, diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, oltre che della necessità di integrazione tra diverse*

competenze professionali anche in relazione alla tipologia del servizio e fornitura da realizzare;

b) dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisita;

c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;

d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;

e) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;

f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.

In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale, previo accertamento di aver già svolto, positivamente, in affiancamento, l'attività oggetto dell'incarico o di aver seguito un corso di idonea formazione con valutazione finale.

4. Gli incarichi per le sole funzioni tecniche di collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento e di predisposizione dei documenti di gara sono conferiti al personale assegnato alla struttura competente in materia negoziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. Gli incarichi relativi alla predisposizione dei capitolati tecnici sono conferiti dalle strutture competenti per materia”;

Considerato che l'Albo non è ancora stato istituito, non essendo ancora conclusi i lavori della predetta Commissione di valutazione e che in tal caso, ai sensi del comma 4 del predetto art. 9, “i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico”;

Tenuto conto che, in relazione all'oggetto del contratto in argomento e nel rispetto del criterio di rotazione, vista la proposta della dirigente dell'Ufficio attività negoziale e gestione del patrimonio con nota a mezzo e-mail del 23/10/2025 assunta al prot. ID n. 196999861 dell'01/12/2025 e del dirigente dell'Ufficio controllo di gestione avanzata con nota a mezzo e-mail del 23/10/2025 assunta al prot. ID n. 151997 dell'01/12/2025, avuto riguardo ai relativi curricula, al fascicolo personale, alla professionalità, all'attitudine, alla competenza ed esperienza e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento per gli incentivi, sono state individuate le seguenti funzioni tecniche:

Funzione tecnica	Personale individuato	Percentuale dell'attività da svolgere	Cronoprogramma
RUP come incaricato con la sopra citata Determinazione direttoriale n. 285/2023	dott. Maurizio Trapanese	100 %	Nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore, da Regolamenti e POS AIFA
Collaborazione all'attività del RUP (responsabile della gestione tecnico-amministrativa dell'intervento – Responsabile delle Fasi di affidamento e di esecuzione)	dott.ssa Alessandra Alessandro	100 %	Nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore, da Regolamenti e POS AIFA e/o indicati dal RUP

(rif. nota prot. ID n. 196999861 dell'01/12/2025)			
Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) (rif. nota prot. ID n. 151997_dell'01//12/2025)	dott.ssa Cecilia Casale	100 %	Nel rispetto dei tempi previsti dal Contratto, dalla normativa di settore, da Regolamenti e POS AIFA e/o indicati dal RUP
Certificato di regolare esecuzione	dott.ssa Cecilia Casale	100 %	Nel rispetto dei tempi previsti dal Contratto, dalla normativa di settore, da Regolamenti e POS AIFA e/o indicati dal RUP e/o dal DEC

Appurata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento dei predetti incarichi in capo al personale sopra citato, come da dichiarazioni che saranno successivamente acquisite;

Rilevato che detta individuazione degli incaricati allo svolgimento delle funzioni tecniche, è avvenuta in conformità delle previsioni di cui all'art. 8 commi 3, 4 e 6 del Regolamento per gli incentivi;

Visto l'art. 11 del Regolamento per gli incentivi che disciplina i tempi di accertamento delle funzioni tecniche ai fini della successiva liquidazione;

Visto l'art. 12 del Regolamento per gli incentivi in virtù del quale la liquidazione dell'incentivo è subordinata al previo accertamento che le specifiche funzioni tecniche siano state svolte a regola d'arte dal dipendente, nel rispetto dei tempi, costi e qualità previsti e che *“Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data in cui sono maturate le tempistiche di cui di cui al precedente articolo 11, l'incaricato della funzione tecnica incentivabile, acquisito il nulla osta del RUP, redige ed invia al dirigente della struttura competente in materia negoziale apposita Relazione sulle attività svolte...”*;

Ritenuto pertanto che i titolari di funzioni tecniche, ognuno per gli aspetti di competenza, sono tenuti a compilare e trasmettere al RUP la prevista periodica *“Relazione sulla funzione tecnica svolta”*, i cui modelli sono allegati alla presente determinazione;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. della *“Trattativa Diretta”*, in favore dell'operatore economico MAPS S.p.A., P.IVA 01977490356, con sede legale in Parma (PR), Via Paradigna, 38/A – 43122 - avente ad

oggetto la fornitura delle licenze software GZOOM e relativi servizi professionali, per una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 15/01/2026 fino al 14/01/2029, necessari per la gestione informatizzata del ciclo di misurazione e valutazione della performance strategica, organizzativa ed individuale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del Me.PA. solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(Conferimento degli incarichi delle funzioni tecniche)

1. Con riferimento alla presente procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., oltre al RUP come sopra nominato con Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285/2023, sono incaricati delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al D. Lgs. n. 36/2023 il personale dell'Agenzia che segue:

Collaborazione all'attività del RUP (responsabile della gestione tecnico-amministrativa dell'intervento – Responsabile delle Fasi di affidamento e di esecuzione)	dott.ssa Alessandra Alessandro
Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)	dott.ssa Cecilia Casale
Certificato di regolare esecuzione	dott.ssa Cecilia Casale

2. Nello svolgimento della funzione tecnica assegnata, detti incaricati sono tenuti ad attenersi alle tempistiche e modalità previste dalla normativa di settore, da Regolamenti e Procedure operative dell'Agenzia e/o indicati dal RUP e/o dal DEC, nonché a compilare e trasmettere al RUP e, quindi, al dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio la periodica *"Relazione sulla funzione tecnica svolta"*, prevista dall'art. 12 del Regolamento per gli incentivi con le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 del Regolamento per gli incentivi medesimo, secondo i modelli allegati alla presente determinazione.

Art. 3

(autorizzazione alla spesa e copertura finanziaria)

1. È, a tal fine, autorizzata una spesa di importo massimo non garantito di euro 134.229,00 (centotrentaquattromiladuecentoventinove/00) oltre IVA, che graverà *pro quota* sui budget degli anni 2026, 2027 e 2028 di cui:
 - euro 25.600,00 oltre IVA, quale corrispettivo totale per le attività progettuali da corrispondersi per euro 12.800,00 oltre IVA a decorrere dalla data del verbale di avvio delle attività e per euro 12.800,00 oltre IVA alla fase di rilascio;
 - euro 56.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo totale massimo non garantito per l'attività specialistica a consumo, solo se richiesta da AIFA, da corrispondersi

con SAL bimestrale, per un pacchetto di massimo di n. 80 giorni nel triennio al costo unitario di 700,00 euro FTE/giorno (in modalità 8 ore da remoto);

- euro 52.629,00 oltre IVA, quale canone complessivo totale che sarà dovuto con decorrenza dalla data del verbale di avvenuta installazione del software e di durata triennale, ad eccezione del canone di valutazione dirigenti e valutazione comparto che avrà una durata biennale a partire da gennaio 2027. La fatturazione dei canoni verrà effettuata con cadenza annuale con la seguente tempistica:
euro 14.877,00€ oltre IVA in via posticipata entro il mese di dicembre 2026,
euro 18.876,00€ oltre IVA in via posticipata entro il mese di dicembre 2027,
euro 18.876,00€ oltre IVA in via posticipata entro il mese di dicembre 2028.

2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE MAPS S.p.A..
3. Per i fini di cui all'art. 45 del D. lgs. n. 36/2023 s.m.i., il 2% dell'importo dei servizi/forniture posto a base della procedura di affidamento in argomento al netto dell'IVA, pari a euro 2.684,58 (duemilaseicentoottantaquattro/58) per i n. 36 mesi di durata contrattuale.

Art. 4

(pubblicità, trasparenza e comunicazioni)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio di trasmettere il presente provvedimento alle funzioni tecniche incaricate, nonché all'Ufficio trattamento giuridico ai fini delle debite comunicazioni e pubblicazioni di legge e per l'inserimento nel fascicolo del rispettivo personale.

Roma, 04/12/2025

La Dirigente

Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 69/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 21/10/2025, attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del Settore ICT del 20/10/2025;
3. Preventivo dell'OE MAPS S.p.A. acquisito al protocollo AIFA n. 111992 del 05/09/2025 e rettificato in data 03/12/2025, prot. AIFA n. 0153376-03/12/2025-AIFA-AIFA-A;
4. n. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal dirigente richiedente l'acquisto nonché RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 29/12/2025.